

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



QUESTIONI TRA PRIVATI E GIURISDIZIONE MILITARE NEL IV SECOLO: DISCIPLINA LEGISLATIVA E PRASSI ABUSIVA. I CASI DI P. ABINN. 44-57

Alberto Rinaudo

Abstract

[Disputes Between Private Individuals and Military Jurisdiction in the IV Century: Legal Regulation and Illegal Practice. The Case Study of P. Abinn. 44-57] The subject confronted by this paper is the conflict between civil and military power within the jurisdictional sphere in the IV century, focusing attention, on the one hand, on the repeated interventions from the imperial legislation repressing the illegal phenomenon of petitioning military authorities in order to settle disputes between private individuals and, on the other hand, on the case study emerging from P. Abinn. 44-57, which is in contrast with the aforesaid legislation. An interesting cross-section of the complex late antique legal reality emerges, in which the authority of the law could not always prevail over the strength of an established practice.

Key words:

Disputes between private individuals, military jurisdiction, IV century, legal regulation, illegal practice (P. Abinn. 44-57)

Vol. 7 (2020)





Questioni tra privati e giurisdizione militare nel IV secolo: disciplina legislativa e prassi abusiva. I casi di P. Abinn. 44-57

Alberto Rinaudo*

1. Introduzione

Il IV secolo rappresenta un periodo alquanto significativo rispetto al tema che in questa sede verrà affrontato, trattandosi dell'epoca in cui raggiunse livelli decisamente elevati il contrasto tra autorità militari e autorità civili, contrasto che vide le prime acquistare sempre più spazio a scapito delle seconde e che si consumò con particolare vigore nel campo della giurisdizione¹.

Il fenomeno affonda le radici in tempi più risalenti. In particolare, l'autorevolezza ben presto conquistata dal potere militare fece sì che proprio a quest'ultimo, benché tradizionalmente temuto per l'uso di metodi violenti, la popolazione finisse per rivolgersi allo scopo di trovare protezione e tutela a vario titolo, specie nelle aree provinciali, laddove meno efficaci apparivano le tutele apprestate dall'ordinamento civile². Così, già con riguardo all'epoca classica, allorché nelle province tutto il potere giurisdizionale era concentrato nelle mani dell'autorità civile rappresentata dal governatore, i documenti della prassi (conservati in numerosi papiri egizi, nonché, ad esempio, in quelli del Medio Eufrate) ci offrono testimonianza di molti casi di petizioni

* Alberto Rinaudo è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

e-mail: alberto.rinaudo@unito.it

¹ Tali dinamiche sono efficacemente tratteggiate da R. SORACI, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica*, in «Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XI convegno internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe» (cur. G. CRIFÒ, S. GIGLIO), Napoli, 1996, p. 189 ss., e M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Limena, 2012, p. 467 ss.

² Specialmente in provincia, infatti, i militari finivano per sopperire in ampia misura alle carenze dell'autorità civile centrale, come annota N. POLLARD, *The Roman Army as 'Total Institution' in the Near East? Dura-Europos as a Case Study*, in «The Roman Army in the East» (ed. D.L. KENNEDY), Ann Arbor, 1996, p. 211 e 214: «Given the minimal character of the administration of provinces by Roman civilian officials during the early and middle empire, it is likely that Roman soldiers were the representatives of the central power encountered by many provincial civilians. ... It is clear that the Roman army often functioned as the lowest level of provincial administration, especially in areas where civic institutions were limited or lacking».

rivolte da privati a militari, soprattutto a centurioni, perché fornissero un contributo decisivo alla soluzione di controversie anche del tutto estranee alla *militia* e non coinvolgenti soggetti appartenenti a quest'ultima, contributo che poteva spingersi fino all'esercizio *de facto* di funzioni giurisdizionali, che solo raramente risultano svolte da ufficiali dell'esercito in veste di regolari *iudices dati*³.

La legittimazione di un'autonoma istanza giurisdizionale facente capo all'autorità militare si ebbe soltanto a partire dall'età postclassica, soprattutto come riflesso della separazione tra governo civile e comando militare che, con poche eccezioni, si realizzò in ambito provinciale in conseguenza delle riforme di epoca diocleziano-costantiniana: in linea di massima, al netto di ulteriori ripartizioni di competenza, venne affidata ai *duces* (o ai *comites rei militaris*) la giurisdizione sui *limitanei*, cioè sui militari di stanza alle frontiere, e ai *magistri militum* quella sui *comitatenses*, ossia sui soldati delle unità mobili di campo⁴.

A fronte dell'emersione di un ordinamento militare autonomo, anche sotto il profilo della *iurisdictio*, va registrato come, fin dai tempi di Gordiano III, la legislazione imperiale abbia cercato di mettere al bando l'uso di indirizzare ad autorità militari domande relative a questioni meramente private⁵. Così, già in un rescritto gordiano⁶ si affermava che, se un giudice militare, in assenza di apposita autorizzazione, avesse giudicato un caso su cui il giudizio spettava al tribunale civile, la relativa sentenza sarebbe stata totalmente invalida, senza che fosse neppure necessario un giudizio d'appello per far rilevare tale vizio radicale⁷; in una costituzione di Diocleziano e

³ Su tutti questi aspetti cfr. R. MACMULLEN, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge (Massachusetts), 1963, p. 52 ss., S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano, 1964, p. 156 ss., J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army. 31 BC-AD 235*, Oxford, 1984, p. 431 ss., R. ALSTON, *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London-New York, 1995, p. 86 ss. (con, a p. 88 ss., un elenco dettagliato di petizioni indirizzate a centurioni), B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit in den Papyri*, in «Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September-3. Oktober 2003)» (brsg. H.-A. RUPPRECHT), Wien, 2006, p. 381, ID., *Law and Courts in Late Antique Egypt*, in «Aspects of Law in Late Antiquity. Dedicated to A.M. Honoré on the Occasion of the Sixtieth Year of his Teaching in Oxford» (ed. B. SIRKS), Oxford, 2008, p. 60 e 67, ID., *Militärs in der Rechtsprechung des römischen Ägypten*, in «Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)/Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Durham, September 2-6 2007)» (brsg./ed. E. HARRIS, G. THÜR), Wien, 2008, p. 279 ss., G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli, 2012, p. 81 ss., J.B. MANLEY, *The Roman Army in Fourth-Century CE Egypt* (MA Thesis, University of Louisville, 2014), ed. online <https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1899&context=etd>, p. 73 s., e C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in «I tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006)» (cur. F. MILAZZO), Milano, 2015, p. 180 ss.

⁴ Sull'introduzione delle menzionate figure di giudici militari cfr., in particolare, F. GORIA, *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in «Studia et documenta historiae et iuris», LXI, 1995, p. 447, ora anche in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorio* (cur. P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO), Alessandria, 2016, p. 225, e B. PALME, *Law*, cit., p. 63.

⁵ Cfr. G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 131, e M. ROCCO, *L'esercito*, cit., p. 478.

⁶ Si tratta di CI. 7.48.2 (*Imp. Gordianus A. Licinae*, s.d.): «*Si militaris iudex super ea causa, de qua civilibus actionibus disceptandum fuit, non datus, a quo dari poterat, cognovit, etiam remota appellatione id quod ab eo statutum est firmitatem non habet indicat?*».

⁷ Per una sottolineatura di questo significativo risvolto processuale si vedano F. GORIA, *Giudici*, cit., p. 449 e nt. 10, e F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, p. 260 e nt. 53.

Massimiano⁸, poi, si prevedeva che, in caso di *iniuria*, la vittima dovesse ricorrere non già agli *stationarii*⁹, bensì alla *praesidialis potestas*.

Tuttavia, malgrado la chiarezza di questi primi avvertimenti della cancelleria imperiale, il flusso di istanze rivolte ad autorità militari da parte di civili in merito a questioni tra privati non pare essersi arrestato nel periodo successivo, quando, come stiamo per vedere¹⁰, gli imperatori si videro costretti a intervenire ripetutamente per richiamare al rispetto delle regole in materia di giurisdizione¹¹.

2. La legislazione imperiale del IV secolo

Con riferimento al IV secolo il primo provvedimento legislativo di rilievo che viene in considerazione è il cosiddetto «regolamento preventivo di giurisdizione» emanato da Costanzo II¹²:

CTh. 2.1.2 (*Imp. Constantius A. ad Taurum pp.*, a. 355)¹³: *Definitum est*¹⁴,

⁸ Si intende CI. 9.2.8 (*Exemplum sacrarum litterarum Diocletiani et Maximiani AA.*, s.d.): ‘*Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens*’. Questa costituzione è stata oggetto di ampia considerazione in dottrina, con particolare riguardo alla sua rilevanza in tema di atti introduttivi del processo: su di essa e su quella gordiana poco sopra citata si vedano R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 203 e 221 s., e, negli ultimi anni, G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 130 s.; su CI. 9.2.8 può segnalarsi anche A. RONCO, *Il processo penale nella legislazione tardo imperiale* (tesi Ph.D., Università di Padova, 2008), ed. *on-line* paduaresearch.cab.unipd.it/349/, p. 20 s., oltre al recente lavoro di A. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*², Torino, 2016, p. 6 ss.

⁹ Si tratta di militari distaccati da varie unità e posti a presidio di una *statio*; su di essi si fa rinvio alla trattazione di M.F. PETRACCIA LUCERNONI, *Gli stationarii in età imperiale*, Roma, 2001, *passim*. Sul richiamo agli *stationarii* nell’economia della costituzione in discorso si veda anche S. PIETRINI, *Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, p. 127 s.

¹⁰ Cfr. § 2.

¹¹ Cfr., per tutti, P.E. PIELER, sv. ‘*Gerichtbarkeit (Dominat)*’, in «*Reallexikon für Antike und Christentum*», X, Stuttgart, 1978, c. 454 ss.

¹² Come, infatti, annota L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo*, Milano, 2004, p. 83 e nt. 25, la norma fu concepita proprio nell’intento di regolamentare i casi di conflitto di giurisdizione che, all’epoca, si manifestavano con sempre maggiore frequenza. L’impegno profuso dall’imperatore nell’ottica di reprimere, più in generale, ogni forma di abuso esercitato dal potere militare ai danni di quello civile è confermato anche dalle parole dello storico Ammiano Marcellino (*r. gest.* 21.16.1-2), che, nel tratteggiare il ritratto di Costanzo II, sottolinea come egli non permise mai che i militari alzassero troppo il capo (*‘numquam erigens cornua militarium’*), né che un *dux* venisse elevato alla dignità di *clarissimus*, che un governatore di provincia andasse incontro a un generale di cavalleria o che quest’ultimo si intromettesse in affari civili (*‘nec sub eo dux quisquam cum clarissimatu proventus est ... nec occurrebat magistro equitum provinciae rector nec contingi ab eo civile negotium permittebat’*); sul passo si segnala M. NAVARRA (*cur.*), *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano, 1994, p. 159, mentre sulla figura del citato imperatore nell’economia dell’opera ammiana si veda H.C. TEITLER, *Ammianus and Constantius: Image and Reality*, in «*Cognitio gestorum. The Historiographic Art of Ammianus Marcellinus. Proceedings of the colloquium (Amsterdam, August 26-28 1991)*» (ed. J. DEN BOEFT, D. DEN HENGST, H.C. TEITLER), Amsterdam, 1992, p. 117 ss.

¹³ Si è ipotizzato che CTh. 2.1.2, insieme ad altri quattro testi della compilazione teodosiana, ossia CTh. 11.30.25 = CI. 7.62.21, CTh. 11.36.11, CTh. 11.36.12 e CTh. 11.30.26 = CI. 7.62.22, in origine facesse parte di un’unica e più ampia costituzione destinata a regolare aspetti processuali, soprattutto l’appello: cfr. P.O. CUNEO (*cur.*), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, p. 269 ss.

¹⁴ Secondo L. DI CINTIO, *Nuove ricerche sulla ‘Interpretatio Visigothorum’ al ‘Codex Theodosianus’. Libri I-II*,

provinciarum rectores in civilibus causis litigia terminare, etsi militantes exceperint iurgia vel moverint. Ne igitur usurpatio iudicia legesque confundat aut iudicibus ordinariis adimat propriam notionem, ad provinciarum rectores transferantur iurgia civilium quaestionum. In criminalibus etiam causis, si miles poposcerit reum, provinciae rector inquirat¹⁵. Si militaris aliquid admisisse firmetur, is cognoscat, cui militaris rei cura mandata est.

Questa costituzione era volta a disciplinare principalmente un diverso problema, ossia quello della distribuzione della competenza giurisdizionale nelle vertenze che vedevano coinvolto come parte in causa un soggetto appartenente all'esercito, prevedendo che ad avere giurisdizione generale fosse sempre il giudice ordinario (*rector provinciae*)¹⁶, fatti salvi i casi in cui il militare fosse coinvolto in veste di imputato e godesse quindi della *praescriptio fori*¹⁷. Ora, ai fini del discorso qui condotto, dalla costituzione si ricava che, se la giurisdizione del giudice ordinario, in persona del *rector provinciae*, assumeva carattere tendenzialmente generale persino quando fosse coinvolto un *miles*, a fortiori doveva ritenersi negato ogni spazio giurisdizionale a magistrati militari nelle vertenze che concernessero esclusivamente soggetti estranei all'esercito.

Molto significativo è, altresì, l'editto del prefetto d'Egitto Flavius Eutolmius Tatianus del 367-370, conservato in P. Oxy. 8.1101¹⁸: tale provvedimento, da un lato,

Milano, 2018, ed. *on-line* <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/808-interpretatio-visigothorum.pdf>, p. 91 s., questo *incipit* potrebbe tradire il riferimento a una *quaestio* giurisprudenziale i cui termini, nel testo originale della costituzione, sarebbero stati riportati riassuntivamente in una sorta di introduzione successivamente eliminata dai commissari, i quali avrebbero optato per la conservazione della sola opinione risultata dominante.

¹⁵ Sull'uso di *'inquirere/inquisitio'* nel Codice Teodosiano si rinvia alla trattazione di F. BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori nel processo tardoantico: inquirere/inquisitio nel lessico del Codex Theodosianus*, in «Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del convegno (Parma, 18-19 giugno 2009)» (cur. S. PULIATTI, U. AGNATI), Parma, 2010, p. 37 ss.

¹⁶ Sull'impiego sinonimico delle locuzioni *'rector provinciae'* e *'iudex ordinarius'* si veda S. BARBATI, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in «Jus», LIV, 2007, p. 115.

¹⁷ Com'è noto, si tratta – prendendo a prestito le parole di A.M. GIOMARO, *Dalla legge di Costantino all'Interpretatio visigotica: l'imposizione fiscale su un caso di connessione/separazione di cause (CTh. 2.18.3)*, in «Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza» (cur. G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Sant'Arcangelo di Romagna, 2016, p. 74 nt. 18, che indica anche i principali studi condotti sull'istituto in discorso nelle sue diverse applicazioni – di un «mezzo processuale con cui si rileva l'incompetenza del giudice e si chiede, in pratica, che il giudizio sia celebrato davanti ad altro giudice»; per un utile quadro descrittivo in proposito si può fare rinvio a P. GARBARINO, *La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali*, in «Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del convegno (Modena, 21-22 maggio 1998)» (cur. S. PULIATTI, A. SANGUINETTI), Milano, 2000, p. 1 ss. Più in generale, sulla presente costituzione si vedano R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 201 ss., B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit*, cit., p. 378, e, più di recente, G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 131 s.

¹⁸ Si riporta il testo di A.S. HUNT (ed.), *The Oxyrhynchus Papyri*, VIII, London, 1911, p. 167. Ἀντίγραφον διατάγματος./ [Φλαύιος Εὐτόλμιος Στατιανὸς ὁ λαμπρότατος ἑπαρχὸς Ἐγύπτου λέγει./ [οὐ] μὲν . ε . ρεῖσει καὶ π[αρ] ὀλίγων τῶν πρώτων/ [πυθόμενος], ἀλλὰ πρὸς διδασκαλίαν τρόπον τινὰ λαμβάνων/ [ἐκ τῶν εἰς] ἐκάστ[η]ν πόλιν τε καὶ ἐνορίαν γιγνομένων./ [ἔγνων γὰρ] ἔξ ἐν[τ]εύξεων ὡς τινες τῶν ἰδιωτῶν τὴν/ [τύχην ἄν]ευ πλ ιας, εἴτε ὑπὸ κακίας ἢ καὶ ὑπὸ κακο-/[βουλείας] τῆς πρ[ο]αιρέσεως βουλόμενοι τοὺς διαδικοῦν-/[τας πάνυ κ]αταπονῖν, προσφεύγουσιν τοῖς κατὰ τόπον πραι-/[προσίτοις] βιβλία τούτοις ὡς ἐπιδιδόντες καὶ παρασκευάζον-/[τες ἐκπρ]άττεσθαι παρ' αὐτῶν

attenuava il rigore del predetto «regolamento preventivo di giurisdizione» di Costanzo II per quanto concerneva le vertenze tra un civile e un militare, affermandovi la competenza del *praepositus militum* indipendentemente dal ruolo attivo o passivo ricoperto dal *miles* nella causa; d'altro lato – ed è ciò che, qui, più interessa –, confermava pienamente la linea dura contro le invasioni di campo dei magistrati militari, vietando, sotto pena di severe sanzioni, il ricorso, da parte di civili, ai *praepositi militum* per questioni di carattere meramente privato¹⁹.

Anche sul finire del secolo si susseguirono ulteriori interventi della cancelleria imperiale volti a contenere lo straripamento del potere militare ai danni di quello civile.

Graziano, Valentiniano e Teodosio, nell'ambito di un provvedimento legislativo non riferito «solo, né forse principalmente, alla giurisdizione»²⁰, negarono qualsiasi *potestas*, da un lato, ai capi militari sui *provinciales* e, dall'altro, al prefetto del pretorio sui soldati, in un'ottica di netta separazione delle competenze dei funzionari civili da quelle delle autorità militari:

CI. 1.29.1 (*Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Eusignium pp.*, a. 386-387): *Viri illustres comites et magistri peditum et equitum in provinciales*

τοὺς τὴν τύχην, ὡς ἔφην, / [ιδιώτας.] ὅτι δὲ κεκώλυται παρὰ τοῖς νόμοις τοῦτο, δῆλον, / [τῷ γὰρ π]ραιποσίτῳ μὲν [[των]] στρατιωτῶν ἄρχιν ἔξεστι, / [ιδιωτῶν] δὲ οὐκέτι, τοὺς δὲ ἄρχοντες τῆς ἐπαρχίας εθ. . / [.] ἵν' αὐτοῖς κα[ι] δέχεσθαι προσειόντας παρεγγυ- / [ἄται. τοι]γάρτοι διὰ τοῦδε τοῦ προγράμματος ἄπασιν, / [δῆλόν ἐστ]ιν τοῦ λοιποῦ. εἰ γάρ τις τῶν ιδιωτῶν παρὰ / [στρατιώτ]η τι ἔχοι κα[ι] θρασὴ τῆ ἐκδικία τοῦ πραιποσίτου, / [καὶ ὡς βοηθη]θήσεται παρ' αὐτοῦ πέποιθεν, προσείτω, οὐδὲ γὰρ / [δύναται] ἐπὶ τῶν τόπων τῆς προσηκούσης τυγχάνειν, / [παρ' ἄλλο]υ βοηθίας. εἰ δὲ πρὸς ιδιώτην τὴν τύχην, μὴ δι- / [απιδάτω] τοῦτο ποιεῖν. εἰ γάρ τις ὁπίτη παραλιμπάνον, / [τὸ οἰκ]εῖον δικασ[τ]ήριον ἐφ' οὗς δὲ οὐ προσῆκεν καταφεύ- / [γων ποτέ.] δημοτικῆ[ς] ὄν τύχης, τοῦτον νῆσον οἰκῆσαι κελεύ- / [ω, ἐὰν δὲ ἦ] βουλευτῆς, δημεύσει ὑποβάλλω. διὸ παρεγγυῶ τοῖς / [ἐπὶ τόπων] ῥιπαρίοις ἴν', εἴ τινα τῶν ιδιωτῶν καταλάβοιεν παρα- / [λιπόντα τ]ὸ οἰκεῖον δ[ι]καστήριον ἐπὶ πραιποσίτους καταπεφυγῶτα (trad. it.: «Copia di un editto. Proclama di Flavius Eutolmius Tatianus, illustrissimo prefetto d'Egitto: [i miei ordini sono] basati non su informazioni ricavate da ... e da pochi primi venuti, ma sull'insegnamento in un certo senso derivato da quanto accade in ogni città e distretto. Apprendo da petizioni che alcune persone di stato civile, senza [giustificazione (?)], o per cattiveria o perversità di giudizio, nel loro intento deliberato di avere la meglio sui loro avversari in causa, hanno fatto ricorso ai locali *praepositi*, presentando ad essi petizioni e procurandosi esazioni a modo loro da persone, come ho detto, di stato civile. Che ciò sia proibito dalla legge è chiaro: infatti, un *praepositus* ha autorità sui militari, ma non sui civili, mentre spetta ai *praesides* [governare] costoro e ricevere le loro richieste. Ciò, pertanto, è chiarito per il futuro da questo proclama. Se un civile ha una divergenza con un militare e fa assegnamento sulla giustizia del *praepositus* e confida di ricevere assistenza da lui, gli si consenta di fare domanda: egli, infatti, non può ottenere adeguata assistenza sul posto da nessun altro. Se, invece, la divergenza è con una persona di stato civile, non gli si consenta di fare ciò. Così, qualora mai taluno fosse scoperto lasciare il suo proprio tribunale e fare ricorso a persone non autorizzate, ordino che, se si tratta di un soggetto di rango comune, venga esiliato e, se si tratta di un senatore, subisca la confisca dei propri beni. Comando, pertanto, ai locali *riparii*, qualora catturino un civile che abbia lasciato il suo proprio tribunale e abbia fatto ricorso ai *praepositi* ... »).

¹⁹ Su questo editto si rinvia all'ampia rassegna bibliografica di R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 220 nt. 58, un aggiornamento alla quale, fino a tutta la prima decade degli anni Duemila, si rinviene nell'edizione *on-line* del papiro in https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Edicta/Aegypti7_gr.html; tra i lavori successivi possono segnalarsi G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 132, e C. HUMFRESS, *Thinking Through Legal Pluralism: 'Forum Shopping' in the Late Roman Empire*, in «Law and Empire. Ideas, Practices, Actors» (ed. J. DUINDAM, J. HARRIES, C. HUMFRESS, N. HURVITZ), Leiden-Boston, 2013, p. 240.

²⁰ Così si esprime F. GORLA, *Giudici*, cit., p. 448 nt. 8.

*nullam penitus habeant potestatem, nec amplissima praefectura in militares viros*²¹.

Teodosio, Arcadio e Onorio misero categoricamente al bando qualsivoglia intrusione militare in seno agli affari civili, rinnovando il divieto del conferimento di protezione ed esecuzione militare in cause di natura privata:

CTh. 1.21.1 = CI. 1.46.1 (*Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. comitibus et magistris utriusque militiae*, a. 393): *Numquam omnino negotiis privatorum vel tuitio militis²² vel executio tribuatur.*

Con specifico riguardo all'ambito giurisdizionale, poi, Arcadio e Onorio presero decisamente posizione vietando, a meno di speciali deroghe imperiali, la promozione di cause civili avanti a giudici militari, con conseguenti dure sanzioni per gli eventuali trasgressori, nonché per i loro avvocati²³:

CTh. 2.1.9 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Archelao praefecto augustali*, a. 397): *Si quis neglectis iudicibus ordinariis²⁴ sine caelesti oraculo²⁵ causam civilem ad militare iudicium crediderit deferendam, praeter poenas ante promulgatas intellegat se deportationis sortem excepturum, nihilominus et advocatum eius decem librarum auri condemnatione feriendum²⁶.*

Gli stessi Arcadio e Onorio ribadirono, infine, la necessità di rispettare, in via generale, sia per le cause civili che per quelle criminali, le regole ordinamentali in materia di giurisdizione, vietando che si potesse tradurre taluno presso un foro incompetente e comminando pene contro quanti si trovassero a svolgere compiti ad essi estranei²⁷:

²¹ Sulla costituzione si vedano R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 227, e, più recentemente, J.R. ROBLES REYES, *La competencia jurisdiccional y judicial en Roma*, Murcia, 2003, p. 109 s.

²² In luogo dell'espressione 'tuitio militis', contenuta nel testo teodosiano qui riportato, nella corrispondente versione tramandata dal Codice giustiniano compare quella di 'tuitio militaris', la quale, per vero, appare più idonea della prima a descrivere il fenomeno abusivo che la costituzione intendeva reprimere, considerato che esso era «posto in essere prevalentemente da soggetti che ricoprivano alte cariche militari e non da semplici soldati»: sul punto cfr. M. DEL GENIO, in P. BIAVASCHI, M. DEL GENIO, I. FARGNOLI (cur.), *La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano* (Milano, 2005), ed. on-line https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf, p. 67, con richiami dottrinali (a p. 68) che vanno ad aggiungersi a quelli fatti da R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 229 nt. 77; nella stessa pagina l'autore da ultimo citato ribadisce che «il termine tuitio sembra alludere, senza mezzi termini, alle varie forme di protezione che i militari volentieri erano disposti a dare e contro cui invano avevano legiferato i precedenti imperatori».

²³ Per una particolare sottolineatura del riferimento agli avvocati e alla sanzione per essi comminata nella presente costituzione si veda L. DI CINTIO, *Nuove ricerche*, cit., p. 105 ss.

²⁴ Sull'impiego della locuzione tecnica 'iudices ordinarii' si rinvia a S. BARBATI, *I iudices*, cit., p. 99 s.

²⁵ L'espressione 'sine caelesti oraculo' appare un chiaro riferimento a un beneplacito imperiale, «costituendo un concetto e un'espressione forse mutuati da fonti ecclesiastiche»: così L. DI CINTIO, *Nuove ricerche*, cit., p. 105 nt. 58.

²⁶ In generale, sulla costituzione si vedano anche R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 230 s., e B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit*, cit., p. 379.

²⁷ Proprio la preoccupazione imperiale di evitare deroghe abusive alla giurisdizione e la conseguente severità delle sanzioni minacciate per i trasgressori rappresentano i tratti salienti che connotano la costituzione in discorso, come evidenziato, nell'ambito degli studi meno risalenti, da J.R. ROBLES REYES,

CI. 3.13.5 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio pp. Galliarum*, a. 397): *In criminali negotio rei forum accusator sequatur. Is vero, qui suam causam sive criminalem sive civilem sine caelesti oraculo in vetito vocabit examine aut exsecutionem poposcerit militarem, actor quidem propositi negotii actione multetur, reus vero pro condemnato habeatur: et tribuni sive vicarii capitalem sibi animadversionem subeundam esse cognoscant, si vel suam vel militum exsecutionem interdictam praebuerint.*

Malgrado i decisi e univoci interventi normativi susseguitisi nel IV secolo, il fenomeno dell'ingerenza delle autorità militari nelle questioni tra privati dovette perpetuarsi anche nelle epoche successive, se ancora Teodosio II (con Onorio)²⁸ e persino Giustiniano²⁹ furono costretti a far sentire la loro voce al riguardo.

3. P. Abinn. 44-57

Come accennato *supra*³⁰, la reiterazione dei precetti contenuti nelle norme imperiali passate in rassegna sembra denotare una certa persistenza del fenomeno che la medesima legislazione mirava a scoraggiare, vale a dire l'ingerenza delle autorità militari nella risoluzione di controversie private: invero, per limitarci all'ambito temporale qui considerato, ossia il IV secolo, ciò trova riscontro nella prassi dell'Egitto romano.

La competenza, cit., p. 133. Sulla disposizione qui considerata si veda anche R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 231 s., con richiami alla letteratura precedente.

²⁸ Cfr. CI. 1.46.2 (*Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.*, a. 416): *'Praecipimus, ne quando curiales vel privatae condicionis homines ad militare exhibeantur iudicium vel contra se agentum actiones excipiant vel litigare in eo cogantur. interminationem autem quinquaginta librarum auri adversus comitianum officium proponi decernimus, si quid contra haec aliquando temptaverit'*. Su tale costituzione, con la quale si vietò, sotto pena di precise sanzioni, che curiali o soggetti privati fossero costretti ad agire o venissero convenuti in giudizio davanti a un tribunale militare, si veda R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 233, che (a p. 234 ss.) riassume anche i tratti salienti della politica attuata da Teodosio II nella disciplina dei rapporti tra potere civile e potere militare; con particolare riferimento ai profili sanzionatori si segnala, più di recente, G. MARAGNO, *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico* (tesi Ph.D., Università di Ferrara, 2014), in «Annali on-line dell'Università di Ferrara. Pubblicazioni dello IUSS», IX, 2015, ed. on-line annali.unife.it/iuss/article/view/1460, p. 223 s.

²⁹ Cfr. *Nov. app.* 7, cap. 23 (*Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, a. 554): *'Lites etiam inter duos precedentes Romanos vel ubi Romana persona pulsatur, per civiles iudices exerceri iubemus, cum talibus negotiis vel causis iudices militares immiscere se ordo non patitur'*. Qui si ribadisce come all'autorità militare fosse preclusa qualunque ingerenza nelle questioni tra privati, nel cui ambito la responsabilità del giudizio spettava ai soli *'civiles iudices'*: si veda, di recente, G. PILARA, *Una nota in merito al potere giuridico dei vescovi nel diritto giustiniano*, in «Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire» (cur. A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, U. PAOLI, P. PIATTI), I, Fabriano, 2012, p. 26 s., nonché già ID., *Aspetti di politica legislativa giustiniana in Italia: proposta di riesame della Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, in «Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di Ludovico Gatto» (cur. E. PLEBANI), Roma, 2009, p. 151 e nt. 32. Sulla reiterazione giustiniana del divieto per le autorità militari di intervenire nell'ambito di liti tra privati si veda anche F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in «La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII). Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1994)», I, Spoleto, 1995, p. 287 e nt. 92, ora anche in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla* (cur. P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO), Alessandria, 2016, p. 269 e nt. 92; più in generale, sui rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione militare nell'età di Giustiniano si rinvia, ancora, a F. GORIA, *Giudici*, cit., p. 447 ss., mentre per uno sguardo di sintesi sulle relazioni tra il potere civile e quello militare nella legislazione giustiniana si segnala S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano*, Milano, 1980, p. 34 ss.

³⁰ Cfr. § 1.

La principale fonte di nostro interesse è costituita dall'archivio papiraceo di Flavius Abinnaeus³¹, *praefectus* dell'*ala quinta praelectorum* di stanza a Dionysias nell'Arsinoite, con particolare riferimento ai papiri 44-57³², datati tra il 342 e il 351, i quali riportano il testo di alcune petizioni, tra loro piuttosto omogenee a motivo del ricorso a formule ripetitive e stereotipate, rivolte ad Abinnaeus nel suo ruolo di autorità militare *in loco*, a cui venivano presentati casi di natura criminosa che egli era chiamato a prendere in considerazione senza deciderli in prima persona, ma limitandosi a raccogliere la deposizione dei querelanti e ad istruire la pratica per poi trasmetterla al *dux*³³, il quale era investito del compito di «fare giustizia» dei colpevoli³⁴. In sostanza, pare che ad Abinnaeus fosse riservata una sorta di funzione di «polizia giudiziaria», con tanto di poteri inquisitori che, come si ricava dai testi riportati *infra*, contemplavano anche un certo uso della forza volto all'adozione di misure di restrizione cautelare della libertà personale o ad ottenere, attraverso mezzi come la confessione spinta del sospetto reo, la prova della responsabilità di quest'ultimo.

L'aspetto che più ci interessa dei papiri in discorso è rappresentato dall'identità delle parti coinvolte nei delitti denunciati ed è, pertanto, in base a questo criterio che possiamo qui raggrupparli.

Un primo gruppo è costituito da petizioni in cui l'autore risulta indirettamente legato all'ambiente militare in virtù di rapporti familiari o per il fatto di avere ricoperto in precedenza ruoli nell'esercito. Così, in P. Abinn. 45³⁵ e 47³⁶ la denuncia proviene da

³¹ Cfr. N. POLLARD, *Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria*, Ann Arbor, 2000, p. 95, esplicito nell'affermare che «the clearest evidence of military officers intervening in the judicial system in the fourth century comes from Egypt, from the Abinnaeus archive». L'edizione di riferimento, con ampio apparato critico, è quella di H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive. Papers of a Roman Officer in the Reign of Constantius II*, Oxford, 1962, che verrà seguita in questa sede (senza, tuttavia, riportare le numerose note di lettura, alle quali ci si permette di fare rinvio). Sulla figura e carriera di Abinnaeus possono segnalarsi, tra gli altri, oltre al commento dei citati editori (p. 6 ss.), T.D. BARNES, *The Career of Abinnaeus*, in «Phoenix», XXXIX, 1985, p. 368 ss., e M. ROCCO, *L'esercito*, cit., p. 474 ss.

³² Per vero, dal novero di questi quattordici testi – per una panoramica sui quali si vedano, negli ultimi anni, B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit*, cit., p. 382 ss., e J.B. MANLEY, *The Roman Army*, cit., p. 74 ss. – si è costretti ad escludere il n. 46, in quanto, a causa dello stato frammentario del papiro, risulta impossibile conoscere l'identità delle parti – aspetto che, come si vedrà *infra*, è di estrema importanza nell'economia del presente contributo –, nonché il n. 54, troppo lacunoso per potervi attribuire senso compiuto.

³³ Doveva trattarsi del *dux Aegypti et Thebaidos utrarumque Libyarum*, che in quegli anni risultava titolare della suprema autorità militare in terra d'Egitto: cfr. H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, cit., p. 14.

³⁴ Talora, come nel caso dei papiri 50 e 55-57, il *dux* non compare espressamente: tuttavia, ciò dipende per lo più dallo stato parzialmente lacunoso del testo. Sulle accennate dinamiche intercorrenti tra il *dux* e Abinnaeus si vedano, ancora, le osservazioni di H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, cit., p. 99, nonché quelle di J. LALLEMAND, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'empire à la fin du III^e et au IV^e siècle*, Bruxelles, 1964, p. 148 s.

³⁵ [Φ]λ[αο]υίω Ἀβινναίω ἐπάρχῳ εἰλησ/ σ[τρατι]ωτῶν κάστρων Διονυσιάδος παρὰ Φλαο[υ]ί[ου] Πρίσκου οὐετρανοῦ τῶν ἐντίμος/ ἀπολελυμ[έν]ων καὶ Ἀλίας [[θου]]γυναικὸς Ἡρωνος/ [στ]ρα[τ]ιώτου ἐν τῷ ἱερῷ κωμιάτου γεουχοῦν-/ [τ]εσ ἐν κώμη Φιλαγρίδι. κατὰ τὴν πέμπτην/ [κα]ὶ εἰκάδα τοῦ [παρ]όντος(ος) μηνὸς Παῦνι, κύριε./ [ἐ]μοῦ μὴ παρ[ό]ντος ἀλλὰ τῆς γυναικὸς/ [μ]όνης μενούσης ἐν τῇ οἰκίᾳ, τινὲς κακοῦρ-/ γοὶ νυκτὸς ληστικῶ τρόπῳ ἐπήλθαν/ τῇ οἰκίᾳ καὶ ὑπόρυχμα πεποιηκότες/ καὶ ἦ τι καὶ ἐγὼ αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ ἐβάσταξαν./ διὰ αὐτὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς/ φιλανθρωπίας

un veterano, nel primo caso congiuntamente alla di lui moglie, a sua volta figlia di un militare; in P. Abinn. 49³⁷, poi, la petizione è fatta dalla nuora di un soldato, mentre in P.

ὅπως τοὺς τῆς κώμης/ δ[η]μοσίους συνλαβόμενος {καὶ} καταναγκά-/ σης αὐτοὺς τοὺς τὴν σύλησιν πεποιηκότας/ σοι παραστήσει, εἶτα τὰ γραφέντα ὑφ' ἡμῶν εἰς/ γνώσιν τοῦ κυρίου ἡμῶν δουκὸς ἀνανίκης-/ αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμοῦντες ἐκδι-/ κίν. καὶ τοῦτο τυχῶν χάρι/τά σοι ὁμολογήσω-/ μεν, κύριε. διευτύχει./ Φλαούιος Πρίσκος καὶ Ἀλίας ἐπιδεδώκαμεν./ ὑπατείας Φλαοῦιου Πλακίδου καὶ Φλαοῦιου/ Ῥομύλου τῶν λαμπροτάτων, Παῦνι κθ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Flavius Priscus, veterano congedato con onore, e di sua moglie Alia, figlia di Heron, soldato della scorta imperiale, proprietari terrieri nel villaggio di Philagris. Il venticinquesimo giorno del corrente mese di Payni, Signore, in mia assenza, mentre mia moglie si trovava sola in casa, dei malfattori assalirono nottetempo l'abitazione in modo furtivo e, praticando un passaggio sotterraneo, portarono via tutto ciò che io e mia moglie possedevamo. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere i funzionari del villaggio e costringerli a presentare al Vostro cospetto gli individui colpevoli del furto e, quindi, di portare la nostra deposizione a conoscenza del nostro signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi saremo grati, Signore. Addio. Noi, Flavius Priscus e Alia, abbiamo rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato degli illustrissimi Flavius Placidus e Flavius Romulus, 29 Payni»).

³⁶ Φλαοῦιου Ἀβινναίου ἐπάρχου εἰλησ στρατι-/ ωτῶν κάστρων Διο[ν]υσιάδος παρὰ Φλα[ο]οῦιου/ Αὐνή οὐετρανοῦ τῶν ἐντίμουσ ἀπολελυμένων/ γεουχοῦντι ἐν κώμῃ Ἐρμοῦ πόλι. πρὸ δ' ὀλίγων/ ἡμερῶν τούτων οὐκ ἔδα τίνα λόγου καὶ ληστρι-/ κῶ τρόπῳ νυκτὸς χρησάμενοί τινες κακού-/ ργοὶ ἐπήλθαν οἰκία μου καὶ ἦ τι εἶχον ἐν/ τῇ αὐτῇ οἰκία βαστάξαντες καὶ μέχρι δεύρου/ μηδὲν εὐρηκεῖν με ἀπὸ τῶν συληθέν-/ των. διὰ αὐτὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς/ φιλανθρωπίας τῶν εἰρήναρχων καὶ τοὺς/ δημοσίους τῆς αὐτῆς κώμης Ἐρμοῦ πόλε-/ ως καὶ καταναγκάσης αὐτοὺς τοὺς κακούρ-/ γοὺσ σὺ παραστήσαι, εἶτα τὰ γραφέντα ὑπὲρ/ ἐμοῦ εἰς γνώσιν τοῦ κυρίου μου δουκὸς/ ἀνανίκης, αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολ-/ μοῦντες ἐκδικῖν. καὶ τοῦτο τυχῶν χάρι-/ τά σοι ὁμολογήσω, κύριε. διευτύχει./ (2^a mano) Φλαοῦιος Αὐνῆσ ἐπιδέδοκα./ ὑπ[α]τείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κ[ω]σταντίου (leggi: Κωνσταντίου)/ τ[ὸ] δ' καὶ Κώσταντος τὸ γ' Ἀγούσ[των]/ Παχῶν ς (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Flavius Aunes, veterano congedato con onore, proprietario terriero nel villaggio di Hermopolis. Alcuni giorni fa, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, dei malfattori assalirono nottetempo la mia abitazione, portando via quel che avevo in quella casa, e attesto che, ad oggi, non ho ritrovato nessuno dei beni rubati. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di [prendere] Pirenarca e i pubblici funzionari del detto villaggio di Hermopolis e costringerli a presentare i malfattori al Vostro cospetto e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*, al quale spetta, infatti, fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Flavius Aunes, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 6 Pachon»).

³⁷ Φλαοῦιου Ἀβινναίου ἐπάρχου εἰλησ στρατιωτῶν κάστρων Διονυσιάδος παρὰ Αὐρηλίας/ Μαρίας γαμβρᾶσ Ἀκιάρ στρατιωτῶν τῶν ἐν Μέμ-/ φι διακιμένων ὑπὸ Κολλοῦθον πρεπόσιτον/ γεουχοῦντι ἐν κώμῃ Θεοξενίδι. κατὰ τὴν δευ-/ τέραν τοῦ ὄντος μηνὸς Ἐπ[ε]ρίφ, [κύρι]ε, οὐκ ἔδα τί-/ ν[ι] λόγου κ[α]ὶ [λη]στρικῶ τρόπῳ [νυκτὸ]ς (?) χρησάμε-/ νοί τινες κακούργοὶ ἐπήλθ[αν] τῶ ἐμῶ] ἀργῶ τῶν/ [π]ροβάτων καὶ [κε]ίραντές μου [π]ρόβ[α]τα τὸν ἀριθ-/ μὸν ἐννήα ἀφηκεῖναι ἄλλα τρία πρόβατα/ ζῶντα. καὶ ἀγροφυλάκων τῆς κώμης Θεοξενί-/ δος τὴν τῶν προβάτων κουρὰν καὶ ἀπελασίαν/ ἀναζητούντων εὐραν ἐν τῶ ἀργῶ τῆς Ναρμού-/ θεω[σ] Ἰω[άν]νην καὶ Ἡλείαν ὡς τούτων τὴν/ κουρὰν/ καὶ ἀπελασίαν πεποιηκεῖναι. διὰ αὐ-/ τὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς φιλανθρωπί-/ ας ὅπως τούτους συνλαβόμενος {καὶ} κατα-/ ναγκάσης αὐτοὺς τὴν τῶν προβάτων κουρὰν/ καὶ ἀπελασίαν ὁμολογήσει, εἶτα τὰ γραφέντα ὑπὲρ/ ἐμοῦ εἰς γνώσιν [τ]οῦ κυρίου μου δουκὸς ἀνα-/ νίκης. [α]ὐτοῦ γάρ ἐστ[ί]ν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμοῦντε[ς]/ ἐκδικῖν. καὶ τοῦτο τυχῶν χ[α]ριτά σοι ὁ[μολο]γήσω./ [κύρι]ε.] διευτύχει./ Αὐρηλία Μαρία γαμβρὰ Ἀκιάρ στρατιώτου/ ἐπιδέδοκα./ ὑπατείας τῶν δεσ[π]οτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου (leggi: Κωνσταντίου)/ τὸ δ' καὶ Κώσταντος τὸ γ' Ἀγούστων./ Ἐπέφ ια' (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelia Maria, nuora di Akiar, uno dei soldati stanziati a Memphis sotto Colluthus il *praepositus*, proprietaria terriera nel

Abinn. 51³⁸, 52³⁹ e 57⁴⁰ a denunciare è il figlio o la figlia di un veterano (o, comunque, di

villaggio di Theoxenis. Il secondo giorno del corrente mese di Epeiph, Signore, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, dei malviventi assalirono nottetempo il mio pascolo di pecore e, dopo aver tosato pecore di mia proprietà in numero di nove, portarono via altre tre pecore vive. E, allorché guardie campestri del villaggio di Theoxenis indagarono riguardo alla tosatura e sottrazione delle pecore, esse trovarono nei campi di Narmuthis Iohannes ed Elias, sui quali pende il sospetto della tosatura e sottrazione. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui e costringerli a confessare la tosatura e sottrazione delle pecore e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelia Maria, nuora di Akiar, soldato, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 11 Epeiph»).

³⁸ Φλαίῳ Ἀβιννέῳ ἐπάρχῳ εἴλεις στρατιωτῶν/ διακιμένων ἐν κάστροις Διονυσιάδος/ παρὰ Αὐρηλίας Ἀτᾶρις θυγάτηρ Μέλανος οὐετρανοῦ/ γεουχοῦσα ἐν κώμῃ Ἑρμοῦ πόλει. κατὰ τὴν/ τρίτην τῶν ἐπαγωμένων, οὐκ ἔδα τίτι λόγῳ/ καὶ λιστρικῶ τρώπῳ χρησάμενοι, πρὸς ὥραν δε-/ κάτην, ἐμοῦ ἀπετοῦντός μου τῷ χρέως τῶν χρεωσ-/ τῆ μοι, ἀπέκλισέν με ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ Πολείου/ ἅμα τοῦ υἱοῦ Ὠρίωνος τοῦ ἠρηνάρχου Ἀπείου/ καὶ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Πολ(είονος) Κυριακῆς καὶ ἀπέκτινάν/ με τῆς πληγῆς· φυγὴν ἐχρησάμην ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ/ καὶ ἀπέβαλα ματὴν ἀπάνωθεν ἀπὸ τῆς ὕβρεως/ αὐτῶν καὶ τῆς βίας ἣν ἔπαθα ἀπὸ αὐτῶν καὶ/ πρὸς θάνατον ἀνάκιμαι. δι' αὐτῷ τοῦτω ἀξιῶ καὶ/ δέωμαί σου τῆς φιλανθρωπίας, κύριε, τούτους συνλα-/ βέσθαι καὶ παραπέμψ[αι] αὐτοὺς τοῦ κυρίῳ μου δουκῶς/ αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τωλμούντες ἐκδικῖν/ καὶ τοῦτω τυχῶν χάριτά σοι ὡμολογήσωμε, κύριε./ διευτύχει./ Αὐρηλία Ἀτᾶρις ἐπιδέδωκα./ ὑπατείας τῶν δεσπ[ο]τῶν ἡμῶν Κωνσταντίου/ τὸ δ' καὶ Κόσταντος/ τὸ γ' Ἀγούστων,/ ἐπ[α]γομένων γ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe stanziante nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelia Ataris, proprietaria terriera nel villaggio di Hermopolis, figlia di Melas, veterano. Il terzo dei giorni epagomeni, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, all'ora decima, allorché domandai la restituzione del debito da lui dovutomi, Poleion, con Apion, il figlio di Horion l'irenarca, e Cyriace, la sorella di Poleion, mi rinchiuse in casa sua e (quasi) mi uccise di botte; mi diedi alla fuga da casa sua e mi portai a distanza di sicurezza dalla loro condotta oltraggiosa e dalla violenza che ebbi a subire da parte loro, e mi trovo in una condizione ai limiti della morte. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità, Signore, di prendere questi individui e inviarti al mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese; e di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelia Ataris, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, il terzo dei giorni epagomeni»).

³⁹ Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ εἴλεις/ στρατιωτῶν κάστρον {κάστρον} Διονυ-/ σιάδος παρὰ Αὐρηλίας Ἀτᾶρις θυγάτηρ/ Μέλανος οὐετρανοῦ γεουχοῦσα ἐν κώμῃ/ Ἑρμοῦ πόλεως. κατὰ τὴν τρίτην ἐπαγο-/ μένων, οὐκ ἔδα τίτι λόγου καὶ ληστρικῶ/ τρόπῳ χρησάμενοι, πρὸς ὥραν δεκάτην./ ἐμοῦ ἀπαιτοῦντός μου τὸ χρεωσῆ μου/ χρέως, ἀπέκλισέν με τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἅμα/ τοῦ υἱοῦ Ὠρίωνος, τοῦ ὄνομα Ἀπίων,/ καὶ ὁ αὐτὸς/ Πόλ' ἐπὶ κλην Ὀβέλλου καὶ ἡ/ τούτου ἀδελφῆς/ Κυριακῆ· καὶ φυγὴν/ ἐχρησάμην ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. </> σαν ἐμ[α]υτὴν πρὸς θάνατον εικλασας/ ον ἀνάκιμε. διὰ αὐτὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ/ δέωμ[α]ί σ[ου] τῆς φιλανθρωπίας/ ὅπως τούτους συνλαβόμενος {καὶ} παρ-/ ἀπέμψης πρὸς τὸν κύριόν {μου} ἡμῶν/ δοῦκαν· αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολ-/ μούντες ἐκδικῖν. καὶ τοῦτο τυχῶν/ χάριτά σοι ὡμολόγησα, κύριε. διευτύχει./ (2^a mano) Αὐρηλία Ἀτᾶρις ἐπιδέδωκα./ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν/ Κωνσταντίου (leggi: Κωνσταντίου) τὸ δ' καὶ Κόσταντος/ τὸ γ' Ἀγούστων, Θῶθ α (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelia Ataris, proprietaria terriera nel villaggio di Hermopolis, figlia di Melas, veterano. Il terzo dei giorni epagomeni, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, all'ora decima, allorché domandai la restituzione del debito da lui dovutomi, lo stesso Pol, di cognome Obellus, con sua sorella Cyriace e il figlio di Horion, il cui nome è Apion, mi rinchiuse in casa sua; mi diedi alla fuga da casa sua. ... e mi trovo in una condizione ai limiti della morte. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui e inviarti al mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelia Ataris, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 1 Thoth»).

un ex militare). In merito ai denunciati, al contrario, non si accenna ad alcuna connessione con l'esercito.

Un secondo gruppo racchiude, invece, petizioni avanzate da e rivolte contro soggetti che nulla hanno a che fare con la milizia, neppure indirettamente: è il caso di P. Abinn. 44⁴¹, 50⁴², 53⁴³, 55⁴⁴ e 56⁴⁵.

⁴⁰ Φλ[αυ]είω Ἀβινναίω ἐπάρχῳ/ εἴλης στρατιωτῶν κάστρων/ Διονυσιάδος παρὰ Αὐρηλίου/ Οὐρανίου υἱοῦ Δαλματίου ἀπὸ/ πρεποσίτων γεουχοῦντι ἐν/ κώμῃ Θεοξενίδι. κατὰ τὴν τεσαρ-/ εσκαιδεκάτην τοῦ ὄντος μην-/ ὃς Χοιακ περιερχομένου/ μου τὸν ἀγρόν μου εἶπέν/ μοι Διόσκορος υἱὸς Παύλου/ τοῦ Λιβικοῦ ὅτι τὰ πρόβατα/ Πέτρου υἱοῦ Ἀγαῶνος καὶ συν-/ αὐτοῦ ἀδελφοὶ ἄλλοι δύο []/ ἐξαλίσαντες τὰ πρόβατα/ καὶ τὸν χόρτον σφετερί-/ σαντες καὶ ἀρ.τησα αὐτοῖς/ καὶ ἐπῆλθάν μοι οἱ τρεῖς περὶ/ τὰ ὄρια τῆς Ἐρμού πόλεως/ μετὰ ῥωβάλλων καὶ πληγῆς/ ἀπέκτεινάν με. διὰ αὐτὸ τοῦ-/ τὸ ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς/ φιλανθρωπίας ὅπως/ τούτους συνλα[βόμ]ενος/ α...τησης[(trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelius Uranius, figlio di Dalmatius, ex praepositus, proprietario terriero nel villaggio di Theoxenis. Il quattordicesimo giorno del corrente mese di Choiak, mentre stavo camminando attorno ai miei campi, Dioscorus, figlio di Paulus il Libico, mi disse: 'Petrus, figlio di Agaon, e altri due fratelli con lui riunirono le pecore e si appropriarono del fieno, e io mi rivolsi (?) a loro ed essi, tutti e tre, mi assalirono con dei bastoni nei sobborghi di Hermopolis e (quasi) mi uccisero a bastonate'. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui ...»).

⁴¹ Φλαουίω Ἀβιννέω ἐπάρχῳ εἴλης στρ[α]τιωτῶν κάστρων/ κώμης Διονυσιάδος τοῦ Ἀρσι[νο]ί[το]υ νομοῦ, π[α]ρὰ Αὐρη[λ]ίου/ Σακάων υἱοῦ Σαταβοῦτος ἀπὸ κώμης [.] Θεαδελφίας τοῦ αὐτοῦ/ νομοῦ. βίαν οὐκ ὀλίγην ἔπασχον [ύφ' Ἡ]ρωνος οἰὸς Σακάωνος/ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης. τοῦ πρ[αι]ποσίτου τοῦ πάγο[υ] Ἰσιῶνος/ κελεύσαντος τοῦ σίτου πληρ[ω]θῆναι τὸ ἐπιβάλλον/ [ύφ' ἐκάστου] καπτοναρ[ί]ου [.....] καὶ ἐμοῦ ἔξαιτης/ τὰ τοῦ ἐπιβάλλοντός μου μέρος[ος] ἀναπληρώσα [οὐκ] ὕδα/ τίνι λόγου καὶ ληστρικῶ τρόπ[ῳ] οασημα παρὰ τὴν [δικα]ιο-/ σύνην ἐπῆλθεν τοῖς προβάτο[ι]ς καὶ ἦρ[πα]σαι π[ρό]βα[τα]/ σύμποκα τὸν ἀριθμὸν ὀγδο[ήκ]οντα [δ]ύο. [δι' αὐτὸ] τοῦτο/ ἀξιῶ καὶ δέομαί σοῦ τῆς [φ]ιλανθρωπίας ὅπως/ τοῦτον συνλαβόμενος κα[τα]ναγκά[ση]ς αὐτὸν ἀποκατασ[τῆ]-/ σάι μοι τὰ κακῶς καθηρπασθέν[τα], εἴτα τὰ γραφέ[ν]τα/ εἰς γνῶσιν τοῦ κυρίου [μου] δου[κ]ὸς ἀνανί[κ]ης, αὐτοῦ/ γὰρ ἐστὶ τοῦς τὰ τοιαῦτα [τολμοῦ]ντες ἐκ[δι]κῖν [καὶ] τοῦτο/ τυχὼν χάριτά σοι ὁμολ[ογ]ήσω, κύριε. δι[ευ]τύχη[ι]-/ Αὐρήλιος Σακάων ἐπι[δ]έδωκα· Αὐρήλιος Δημήτριος [ἔ]γραψα/ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγ[ραμ]μάτου./ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου (leggi: Κωνσταντίου) τὸ τρίτον/ καὶ Κώνσταντος τὸ β' [Α]ύγούστῳ, Φαρμούθι γ' (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe nell'accampamento presso il villaggio di Dionysias nel nomo Arsinoite, da parte di Aurelius Sakaon, figlio di Satabous, del villaggio di Theadelphia nello stesso nomo. Ho patito un'offesa non indifferente da parte di Heron, figlio di Sakaon, dello stesso villaggio: il praepositus pagi, Ision, ordinò che ogni capitularius prestasse la parte di grano dovuta da ciascuno e io subito prestai interamente quanto corrispondeva alla mia parte, ma egli, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, assalì ingiustamente le mie greggi e portò via pecore del tutto intonse in numero di ottantadue. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questo individuo e obbligarlo a restituirmi quanto ha perfidamente sottratto e, quindi, di portare la mia deposizione scritta a conoscenza del mio signore il *dux*, al quale spetta, infatti, fare giustizia degli autori di simili offese, e di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelius Sakaon, ho rilasciato questa deposizione. Io, Aurelius Demetrius, ho scritto per conto di lui, dal momento che egli è analfabeta. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la terza volta, e Constans, per la seconda volta, 3 Pharmouthi»). Come annotano gli stessi editori (a p. 100), questo papiro non è stato, in realtà, trovato all'interno dell'archivio di Abinnaeus, ma in quello di Aurelius Sakaon, che, essendo l'autore della petizione, ne aveva evidentemente conservato una copia.

⁴² Φλαουίω Ἀμειναίω πραιποσίτου κάστροις Διονυσιάδος/ παρὰ Αὐρηλίου Ἀντεῦς διευμ[.]μ[.]α ἀ[πὸ] κώμης Ναρμοῦθεως./ τὰς ἐπὶ τῶν τόπων γιγνομένας ἀρπαγὰς καὶ πλεονεξίας/ ὑπὸ τῶν δυνατοτέρων ἀνθρώπων εἶοθιν ἀνακώ-/ πιν ἢ σὴ ἀνδρία, πραιπόσιτε κύριε. ἐπιδή, κύριε, κέκτημαι/ ἀρούρας ἀσπόρους ἔξ καὶ μὴ εὐ[πο]ρ[ο]ῦμαι σῖτον εἰς τὰ μετρή-/ ματα αὐ[τῶ]ν ἐγώργησα ἀρο[ύ]ρας ἐν κώμῃ Μαγαίδι/ [μετ' Ἀ]λιῶνος Ἀβῶς ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ...[...]./ [τὰ] μ[ε]τρήματα ὑπὲρ ἧς κέκτημαι ἀρούρας καθὼς προείπον δικαί-/ [...]... ὁ αὐτὸς Αἰῶν μετὰ τὸ λεικμήσαί με τὰς ἀλωνίας/

[ἀφήρ]πα[σε]ν τὸν ἐμὸν(?) σῆτον καὶ εἰς τὸ ἴδιον ἑαυτοῦ ἀπήγα-/ γεν καὶ τὸ ἡμέ[ερον] μου ἦμισυ μέρος ἀφήρπασεν. οὐ μὴ-/ von δὲ τοῦτο ἀλλ' [ἐγ]εώργησα ἄλλας ἀρούρας ἀπὸ ἐτέρου/ ὀνόμα[τος] ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης καὶ ἐλείκμησα πάλιν/ το...αν ἀ[ύ]τη[...].... ὁ θαυμασ[τὸς] Ἄϊων ἀφήρ-/ πασεν τ[ὸ]ν [ἐμ]ὸν [σῆ]τον .η...κειμενον α.τω τυραν-/ [νικῶ τρόπῳ 9]μ.... Ἄβῶς .. ἔχων τὸν φόβον/ θεοῦ [..]...... μηδέ σου τοῦ ἐμοῦ κυρίου ἀλλὰ θαρσῶν/ τοῖς ἐμοί[ς] πράγμασι καὶ τῇ κακοτροπιᾷ ἐμαυτοῦ, ὄθεν/οιτασαπ[τ] [15] παρά σοι [..]ο/ .ε.....νω την περαλα ἴ[ν] εἰ δοκ[εῖ] σοι δο[...].σης/ ιστ[...].αχθῆναι ἐπὶ σε [τὸν] προειρημένον Ἄϊωνα/ καὶ ἐπανα[γκάση]ς αὐτὸν ἀποδοῦναι μοι τὴν μῦραν μου/ καὶ[...].καὶ ἅ]μα ἐγὼ δυνηθῶ εὐπορεῖ[σθ]αι/ ἀπὸ ἄλλης ... το [σῆ]τον ὑπὲρ ἧς κέκτημαι ἀρούρας./ ὑπα[τ]ρείας τῶ[ν] δεσποτῶν ἡμῶ[ν] Κων[σ]ταντίου τὸ δ' / καὶ Κόσταντος το γ' Ἀγούστω[ν] Μ[ε]σορή ς. (2^a mano) / [13-15]ον . νκουαπ[ι] (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praepositus castrorum* di Dionysias, da parte di Aurelius Anteus ... dal villaggio di Narmuthis. Il Vostro valore, mio Signor *praepositus*, è solito reprimere le ruberie e usurpazioni commesse nei dintorni dagli uomini più influenti. Dal momento che, mio Signore, possiedo sei (?) arure incolte e non ho i mezzi per pagare il grano dovuto a titolo di tasse su di esse, coltivai alcune arure nel villaggio di Megais insieme con Aion, figlio di Abos, dello stesso villaggio, [in modo da poter essere in grado di pagare (?)] le tasse sull'arura che possiedo, come detto prima ... lo stesso Aion, dopo che avevo finito di vagliare le aie, portò via il mio grano e lo asportò dal suo proprio posto e prelevò la metà a me spettante. E non solo quello, ma coltivai altre arure (registrate) sotto un altro nome nello stesso villaggio e di nuovo vagliai ... il rispettoso Aion portò via il mio grano in modo prepotente ... Abos, [non] avendo timore di Dio né di Voi, mio Signore, ma incoraggiato da(llo stato de)i miei affari e dalla mia sfavorevole posizione, pertanto ... di modo che, qualora Vi paia cosa buona, Voi possiate [ordinare (?)] che il predetto Aion venga portato al Vostro cospetto e costringerlo a restituirmi la mia parte e ... e, al tempo stesso, io possa essere in grado di avere, da un'altra [arura (?)], i mezzi per [pagare (?)] il grano dovuto sull'arura che possiedo. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 6 Mesorè. ...»).

⁴³ Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ [εἵλης στρατιῶ-]/ τῶν κάστρων Διονυσιάδος παρὰ/ Α..στ Ἡρώνας ἀπὸ κώ[μης] Ἐρμου πό-]/ λεως. πρὸ εἰκάνου χρόν[ου, κύριε,]/ ἀπελάσθησ[σ]άν μου χῶροι [τὸν ἀριθμὸν]/ δέκα ὑπὸ τινων κακοπραγμόνων, / καὶ ἐμοῦ ἀναζητοῦντος τῆ[ν] τούτων / ἀπελασίαν ἐν κώμῃ παρῶ[ν] εὔρον/ Ζωίλον υἱὸν Διογένους. δ[ιὰ] αὐτὸ τοῦτο / ἀξιῶ κα[ί] δέομαί σου τῆς φι[λανθρωπίας] / ὅπως τούτον συναβώμε[νος] {καί} κατανα- / γκάσης αὐτὸν τὸν σὺν αὐτῷ [κακοπράγμονα] / ὁμολογήσει, εἴτα τὰ γραφέντα [ὑπ' ἐμοῦ εἰς] / γνῶσ[ι]ν τοῦ κυρίου μου δ[ουκὸς] / ἀνανίκης. αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοῦς τ[ὰ] τοιαῦτα τολ- / μούντες ἐκδικίειν. καὶ τοῦτ[ου] τυχῶν χάριτά / σοι ὁμολογήσω, κύριε. [διευτύχει]. / Αὐ[ρ]ήλιο[ς] Α.στ ἐπίδεδ[ω]κα. / ὑπατείας τῶν δεσποτῶ[ν] ἡμῶ[ν] / Κωνσ[ταντί]ου τὸ δ' / καὶ Κώσταντος / τὸ γ' Ἀγούστων, Τύ[βι] χ. (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Α..st, figlio di Heron, del villaggio di Hermopolis. Qualche tempo fa, Signore, maiali di mia proprietà, in numero di dieci, furono portati via da dei criminali e, durante le mie indagini sulla loro sottrazione, mi recai al villaggio e scoprii (che era stato) Zoilus, figlio di Diogenes. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prenderlo e costringerlo a rivelare il suo complice nel delitto e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelius Α..st, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, x Tybi»).

⁴⁴ Φλαουίῳ Ἀβιν[ν]έῳ ἔξ ἀποπροηκτώρων ἐπάρχῳ / εἵλης κάστρων Διονυσιάδος. παρὰ Αὐρηλίου / Ἡρώνο[ς] διάκω[ν]ος ἀπὸ κώμης Βερνικίδος τοῦ αὐτοῦ / νομοῦ χαίρειν. εἰ μὴ ὑπῆρχεν ἡμεῖν ἢ τῶν / νόμων ἀλήθεια πάλαι δ' ἂν ὑπὸ τῶν κακουργῶν / ἀναιλούμεθα. Εὐπορος τοῖνον υἱὸς Ἑρμεία / ἀπὸ κώμης Φιλαγρείδος τοῦ αὐτοῦ νομοῦ / ἐσύλησέν με ἔνδων τῆς οικείας, ἐπιβὰς / ληστρικῶ τρόπῳ, καὶ πᾶσαν τὴν ἐσθῆταν / συνελάβετο καὶ εἰ[ς] τὸ ἴδιον ἀνεστίλατω μέχρεις / δ[ε]ῦ[ρ]ω, δυναμ[έν]ου μου καὶ τ[ὰ]ς ἀποδείξει[ς] ποι[εῖ]ν / ὡς τούτου τήνδε τὴν κ[α]κουργίαν πε[ρ]ποιημένου. / διὼ ἀξ[ι]ῶ, πραιπόσιται κ[ύ]ριε, ἀπραγμόνος / ἃ ἀφήρπασέν μου [π]αρασχεθῆναι μο[ι]. / διάκων γάρ / τετ[ύ]χηκα τῆς κ[α]θηλικῆς ἐκ[κ]λησίας. καὶ τούτου / τυχῶν εἰσαεῖν σοι εὐχαρεῖσθήσω. / διευτύχει. / [μετὰ τὴν] ὑπατείαν Φλ[αου]ίων Σεργίου καὶ Νειγρηνιανού / τῶ[ν] λαμπροτάτων, Μεχέρ ιζ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, uno degli *ex protectores, praefectus alae* dell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelius

Vi è, infine, un unico documento che vede coinvolti militari ancora nell'esercizio delle loro funzioni: si tratta di P. Abinn. 48⁴⁶, in cui un soggetto avanza la propria denuncia contro un gruppo di persone, due delle quali sono espressamente indicate come soldati.

Ora, alla luce dei dati forniti, è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, laddove nulla è precisato in merito alla qualità civile o militare di una parte coinvolta in una petizione, può ragionevolmente ritenersi che si tratti di un

Heron, diacono, del villaggio di Berenicis nello stesso nomo, salute. Se non avessimo posseduto la verità delle leggi, saremmo stati annientati dai malfattori molto tempo fa. Euporus, dunque, figlio di Hermias, del villaggio di Philagris nello stesso nomo, mi derubò in casa mia, introducendovisi in modo furtivo, e si impadronì di tutto il mio vestiario, che tuttora trattiene per il suo uso personale, nonostante io possa dimostrare che fu lui a perpetrare quest'offesa. Pertanto, chiedo, mio Signor *praepositus*, che quanto egli mi rubò venga a me restituito senza indugio: sono, infatti, un diacono della chiesa principale. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato per sempre. Addio. Dopo il consolato degli illustrissimi Flavius Sergius e Nigrianus, 17 Mecheir»).

⁴⁵ Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ εἰλησ/ [στρατ]ιωτῶν κάστρων Διονυσιάδος./ δέσις./ [παρὰ] Αὐρηλίας Μαρίας θυγατρὸς Πειρήου/ [τῶν ἀ]πὸ κώμης Ἐρμοῦ πόλεως. τῶν γονέων μου τελευτη-/ [σάντ]ων κατέλιψαν πάντα τὰ ἀνθρώπια./ [ὁ δὲ ἀ]δελφός μου Ὠνώφρις πάντα κατε-/ [λαβ] αὐτὰ καὶ τινα[[ς]] ἐπώλησεν. διὰ αὐτὸ τοῦ-/ [το ἀξ]ιω καὶ δέομαί σου τῆς φιλανθρωπί-/ [ας ὅ]πως καταναγκάσης αὐτὸν πάν-/ [τα ἐν]ενκέναι ὡς προεῖπον ἐξ ἴσου δια-/ [μερι]σθῆναι. καὶ τοῦτο τυχῶν εἰσαεὶ σου/ [τῆ ψυ]χῆ (?) χάριτά σοι ὁμ[ολ]ογήσω./ [κύρι]ε./ [ἔ]στιν δέ-/ [.....][.....] (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias. Petizione. Da parte di Aurelia Maria, figlia di Peeius, del villaggio di Hermopolis. Alla loro morte, i miei genitori lasciarono tutti i loro beni, ma mio fratello Onnophris se ne appropriò (?) interamente e ne vendette alcuni. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di costringerlo a riconsegnarli tutti, come detto prima, affinché vengano divisi equamente. E di aver ottenuto ciò accorderò per sempre la mia gratitudine alla Vostra anima, Signore. I beni in questione sono: ...»).

⁴⁶ Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ εἰλησ στρατι-/ ωτῶν κάστρων Δ[ι]ονυσιάδος τοῦ Ἀρσινοίτου/ νομοῦ παρὰ Αὐρηλίου Ἀβούλ Διονυσίου ἀπὸ κώ-/ μης Ἐρμοῦ [πόλε]ως τοῦ αὐτοῦ νομοῦ. ἐκέρ-/ θησάν μου π[ρό]βατα νυκτὸς τὸν ἀριθμὸν/ ἕνδεκα ὑπὸ τινῶν κακούργων, καὶ ἐμοῦ ἀνα-/ ζητοῦντος τὴν τ[ῶ]ν προβάτων κουρὰν/ ἤκουσα/ Παῦλον τὸν στρατιώτην τῶν ὑπὸ τὴν σὴν φρον-/ τίδα, καὶ ὑπέβαλεν τοὺς σὺν αὐτῷ κακωπράγμο-/ νας Πέτρον υἱὸν Σαραπίωνος καὶ τὸν τούτου/ ἀδελφὸν Μέλαν στρατιώτην καὶ Ἀπίωνα υἱὸν Ὠρίωνος εἰρηνάρχου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης./ διὰ αὐτὸ τοῦτ[ο] ἀ[ξ]ιω καὶ δέομαί σου [τῆς] φιλανθρω-/ πίας ὅ[π]ω[ς] τούτ[ο]υς συναβώμε[ν]ος {καὶ} [ἀ]νανκή-/ σης [β]ια[.....] ὑπὸ τῶν κακωπραγμόνων/ τούτ[ω]ν, εἶτα τὰ [γραφέ]ντα ὑπὲ ἐμοῦ εἰς γνῶσιν/ τοῦ κυρί[ο]υ μου δουκὸς ἀνανίκη· αὐτοῦ γ[ὰ]ρ ἐστίν/ τούτ[ο] τα τοιαῦτ[α] τολμοῦντες ἐκδικί[ν]. καὶ τοῦτο τυχῶν/ χάρι[τ]ά [σ]οι ὁμ[ο]λογήσω, κύριε. διευτύχει./ Αὐρήλιος [ΑΒ]οῦλ ἐπιδέδωκα./ ὑπατείας τῶν δεσπ[ο]τῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου (leggi: Κωνσταντίου)/ τὸ δ" καὶ Κώσταντος τὸ γ" Ἀγούστων./ Ἐπεὶφ ε./ καὶ ἄλλοτε χοίρους μου ἀπήλασαν/ οἱ αὐτοὶ οἰ.οὐρβης τὸν ἀριθμὸν ζ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias nel nomo Arsinoite, da parte di Aurelius Aboul, figlio di Dionysius, del villaggio di Hermopolis nello stesso nomo. Le mie pecore furono tostate nella notte, in numero di undici, da dei criminali e, durante le mie indagini, appresi che a tostate le pecore (fu) Paulus il soldato, uno di quelli ai Vostri ordini, ed egli indicò come suoi sodali malfattori Petrus, figlio di Sarapion, e suo fratello Melas, un soldato, e Apion, figlio di Horion l'irenarca, dello stesso villaggio. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui e costringerli ... da questi malfattori e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelius Aboul, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 5 Epeiph. P.S. In un'altra occasione gli stessi soggetti portarono via maiali di mia proprietà in numero di sei»).

mero soggetto privato⁴⁷, posto che, allorquando si sia in presenza di una persona in certa misura legata all'esercito, ciò viene sempre esplicitato⁴⁸.

In secondo luogo, anche laddove una delle parti ha in qualche modo a che fare con l'ambiente militare, tale legame è solo indiretto, dipendendo da meri rapporti di parentela, affinità o coniugio oppure riguardando il passato del soggetto, senza contare che pure in queste ipotesi il contrasto concerne non già illeciti inerenti alla materia militare, bensì la commissione di delitti comuni. Soltanto nel caso illustrato in P. Abinn. 48 abbiamo la presenza di soldati tra i denunciati; peraltro, fra questi ultimi vi sono pure dei civili, così come privato cittadino è il denunciante.

Pertanto, con l'eccezione da ultimo ricordata, i casi dell'archivio di Abinnaeus sopra riportati coinvolgono soggetti privati, al più ex militari, e, tuttavia, vengono sottoposti all'attenzione di ufficiali dell'esercito, malgrado i divieti al riguardo stabiliti dalla legislazione imperiale.

4. Conclusione

In definitiva, le fonti passate in rassegna mostrano chiaramente come il IV secolo rappresenti uno snodo significativo nel quadro del conflitto, manifestatosi fin dall'età epiclassica e ancora attestato in epoca giustiniana, tra potere civile e potere militare, conflitto che, in materia di giurisdizione, emerge plasticamente nel contrasto tra la prassi testimoniata nelle carte dell'archivio di Abinnaeus e la legislazione imperiale di quegli anni.

Infatti, provvedimenti quali il «regolamento preventivo di giurisdizione» di Costanzo II del 355 e il di poco successivo editto del prefetto d'Egitto Flavius Eutolmius Tatianus⁴⁹ appaiono chiaramente volti a contrastare l'usanza dei civili di rivolgersi a ufficiali militari per ottenere giustizia in occasione di controversie tra di loro insorte, pratica già messa al bando fin dai tempi di Gordiano III⁵⁰, ma ancora attestata, solo qualche anno prima, nei papiri 44-57 del predetto archivio, datati tra il 342 e il 351⁵¹.

Il ricorso reiterato all'autorità militare per questioni estranee alla *militia* e che coinvolgono soggetti privati tradisce, evidentemente, la speranza di una «maggiore prontezza nella decisione», nonché di una «maggiore efficacia nell'esecuzione»⁵², anche considerato che, nonostante la suddivisione dell'area egizia in unità territoriali distinte avesse creato i presupposti per una moltiplicazione delle sedi giurisdizionali civili⁵³, tale

⁴⁷ Di tale avviso paiono essere anche autori come G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 133 nt. 177, e J.B. MANLEY, *The Roman Army*, cit., p. 75.

⁴⁸ Pertanto, risulta poco verosimile la tesi – che è stata sostenuta da R.S. BAGNALL, *Military Officers as Landowners in Fourth Century Egypt*, in «Chiron», XXII, 1992, p. 51 – secondo cui, in assenza di indicazioni esplicite, si dovrebbe presumere che si tratti di un soggetto collegato all'ambito militare.

⁴⁹ Cfr. § 2.

⁵⁰ Cfr. § 1.

⁵¹ Cfr. § 3.

⁵² In questi termini si esprime F. GORIA, *La giustizia*, cit., p. 285, e, a distanza di quasi vent'anni, gli fa eco C. HUMFRESS, *Thinking*, cit., p. 241: «A judicial decision from a military commander may also have held out the hope of instant enforcement – unlike most judicial decisions given by civil imperial magistrates. Thus regardless of what formal *iurisdictio* a military commander did or did not have in any particular case, his legal decisions were 'real' in their localised context».

⁵³ Sulle divisioni territoriali a cui andò incontro l'Egitto tardoantico, nonché sulle relative ripercussioni in

processo fu graduale e inizialmente poco significativo; inoltre, l'Egitto tardoantico sembra aver mantenuto, almeno in una prima fase, una certa unitarietà amministrativa sotto l'egida del *praefectus Aegypti*⁵⁴, per cui non si può neppure escludere che quest'ultimo abbia continuato a concentrare sostanzialmente su di sé la giurisdizione sui civili.

È, pertanto, possibile che tutto ciò abbia reso più difficile per i privati, specie in aree decentrate, far giungere le proprie petizioni fino alla competente autorità civile, inducendoli a preferire la più comoda via del ricorso agli ufficiali dell'esercito, che, presidiando il territorio, costituivano un punto di riferimento per la popolazione locale. In tal modo, Abinnaeus avrebbe finito per intercettare la domanda di giustizia proveniente dalla zona di Dionysias, dove stazionavano le sue truppe, svolgendo una sorta di attività di «polizia giudiziaria» prodromica alla devoluzione del fascicolo al *dux*, suo superiore gerarchico, a cui i ricorrenti riconoscono pacificamente una competenza a «fare giustizia» dei colpevoli dei misfatti denunciati⁵⁵.

Ciò potrebbe anche legittimare il sospetto che si tratti di casi coperti da una di quelle deroghe previste da alcune costituzioni precedenti e successive rispetto ai nostri papiri, in presenza delle quali un giudice militare avrebbe potuto, in via eccezionale, essere formalmente delegato a decidere mere controversie comuni tra soggetti privati⁵⁶; tuttavia, non paiono esservi elementi idonei a giustificare, qui, una simile congettura, anche considerato che le disposizioni cronologicamente più prossime al *corpus* papiraceo in discorso non recano la predetta clausola di riserva⁵⁷.

Siamo, dunque, con ogni probabilità, al cospetto di un interessante esempio, storicamente non certo isolato, della difficoltà a volte incontrata dalle statuizioni di natura legislativa nell'imporsi sulla forza della prassi.

materia di giurisdizione, si veda B. PALME, *Law*, cit., p. 62 ss.

⁵⁴ Cfr. H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, cit., p. 14.

⁵⁵ La formula utilizzata, la quale ricorre ampiamente nei papiri riportati nel § 3, eccetto che in alcuni, per lo più quelli maggiormente lacunosi, è (con qualche variante) la seguente: αὐτοῦ (= τοῦ δουκός) γάρ ἐστι(ν) τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμῶντας ἐκδικεῖν.

⁵⁶ Cfr., in particolare, CI. 7.48.2 (*Imp. Gordianus A. Licinae*, s.d.) e CTh. 2.1.9 (*Imp. Arcadius et Honorius AA. Archelao praefecto angustali*, a. 397), su cui si rinvia al § 2.

⁵⁷ Il richiamo è, ancora una volta, al «regolamento preventivo di giurisdizione» di Costanzo II e all'editto del prefetto d'Egitto Flavius Eutolmius Tatianus ricordati poco sopra e riportati nel § 2.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
